



REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE TARIFFARIA "BONUS IDRICO"

Premessa

Con deliberazione del 31 luglio 2017, n. 27, la Provincia di Pavia ha istituito in via sperimentale per il 2017, dettandone i criteri generali, l'agevolazione tariffaria "Bonus idrico", a favore di utenti domestici in condizioni di disagio economico, in continuità con la deliberazione di Consiglio Provinciale del 19 luglio 2013, che aveva stabilito l'importo complessivo del fondo a politiche di compensazione della spesa per le categorie di utenti domestici in condizioni di disagio economico nella misura complessiva di € 957.318,00. Il Regolamento è stato condiviso e approvato in data 11 settembre 2017 dal Tavolo Tecnico composto da Provincia di Pavia, Ufficio d'Ambito e Gestore Pavia Acque S.c.a r.l.

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il Regolamento disciplina le modalità operative di erogazione dell'agevolazione tariffaria definita "bonus idrico" relativa alla fornitura del servizio idrico integrato nell'abitazione di residenza a copertura di spese sostenute per consumi idrici, a favore di utenti domestici in condizione di disagio economico, residenti nei Comuni della provincia di Pavia.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. Le agevolazioni previste dal Regolamento possono essere richieste da tutti gli utenti domestici con un contratto di fornitura idrica a uso residenziale, in possesso di reddito ISEE non superiore a € 8.107,50.
2. Vengono individuate due distinte categorie di beneficiari:
 - a. gli **utenti domestici diretti**, ovvero gli utenti titolari di un contratto di fornitura idrica;
 - b. gli **utenti domestici indiretti**, ovvero gli utenti non direttamente intestatari di un contratto di fornitura idrica, cioè utenze condominiali o comunque plurime con un unico contatore.

Art. 3 - Titolarità delle competenze sulle procedure di agevolazione

1. In analogia con le generali impostazioni normative e regolamentari in vigore che assegnano ai Comuni la titolarità di ogni attività di natura socio-assistenziale, i Comuni sono competenti ad individuare i soggetti aventi diritto alle agevolazioni tariffarie destinate alle persone in condizioni di disagio economico.
2. E' assegnata al Gestore la competenza operativa ad erogare le agevolazioni economiche ai cittadini/utenti beneficiari, secondo quanto trasmesso dai Comuni, nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 4 - Quantificazione del Bonus Idrico

1. L'agevolazione per gli utenti aventi i requisiti richiesti dal Regolamento è prevista nella misura di € 95, con la formula "una tantum".

Art. 5 - Presentazione della domanda

1. La domanda per il riconoscimento dell'agevolazione deve essere presentata esclusivamente al Comune di residenza, anche tramite un C.A.F., utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dai Comuni e dall'Ufficio d'Ambito, e comunque disponibili sui siti istituzionali di questi Enti, oltre che sul sito di Pavia Acque S.c.a r.l..
2. I documenti da allegare all'istanza, a pena di irricevibilità, sono:
 - a. Copia ultima bolletta del Servizio Idrico;
 - b. Attestazione ISEE in corso di validità;
 - c. Per i cittadini extracomunitari, copia del permesso/carta di soggiorno almeno annuale in corso di validità o documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo;
 - d. Fotocopia documento di identità in corso di validità del Richiedente;
 - e. Eventuale delega se la domanda è presentata da persona diversa dal Richiedente.
3. Sono previsti due modelli di istanza, uno per le utenze dirette, l'altro per le utenze indirette cioè condominiali/plurime con un unico contatore.
4. La domanda deve essere sottoscritta dall'intestatario dell'utenza o da altra persona del nucleo familiare per il quale è stato calcolato l'ISEE, con riferimento unicamente al contratto di fornitura idrica relativa all'abitazione di residenza. La domanda potrà essere materialmente presentata anche da altra persona munita di apposita delega.



- 5 Ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda.
- 6 Le domande per il riconoscimento del bonus idrico dovranno essere presentate dal 2 ottobre 2017 al 31 dicembre 2017 al Comune di residenza, a mani, tramite raccomandata A/R, oppure posta elettronica certificata.

Art. 6 - Istruttoria e competenze del Comune

- 1 I Comuni raccolgono le istanze per il riconoscimento del bonus idrico dal 2 ottobre 2017 al 31 dicembre 2017.
- 2 E' competenza del Comune la verifica della completezza dell'istanza, della correttezza della documentazione presentata e della sussistenza dei requisiti per usufruire dell'agevolazione, al fine di individuare l'elenco dei beneficiari.
- 3 I Comuni possono effettuare controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti.
- 4 I Comuni trasmettono entro il 15 gennaio 2018 a Pavia Acque S.c.a r.l. e all'Ufficio d'Ambito di Pavia, esclusivamente agli indirizzi di posta certificata: pvacque@postecert.it e protocollo@pec.atopavia.it, l'elenco dei beneficiari con l'indicazione delle informazioni necessarie per il rimborso, riportate nell'apposito file excel che sarà messo a disposizione dei Comuni.

Art. 7 - Modalità di erogazione da parte del Gestore

- 1 Entro 60 giorni dal ricevimento degli elenchi dei beneficiari da parte dei Comuni, Pavia Acque S.c.a r.l. prenderà in carico i dati trasmessi, al fine di riconoscere agli utenti aventi diritto l'agevolazione tariffaria prevista, indicando espressamente in bolletta la relativa causale.
- 2 L'agevolazione verrà erogata in occasione della prima fatturazione utile ed eventualmente nelle successive, fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 95; quindi, in caso di bolletta di importo inferiore a quello del bonus, il Gestore riporterà il credito risultante dalla bolletta di riconoscimento dell'agevolazione nelle successive bollette fino al raggiungimento dell'importo.
- 3 Per gli utenti domestici indiretti, il Gestore dedurrà dalla bolletta intestata al titolare del contratto d'utenza (es. condominio) un importo pari al/ai bonus idrico/i; in tali casi, il Gestore fornirà via PEC/mail all'Amministratore del Condominio o al titolare dell'utenza plurima l'elenco degli utenti indiretti beneficiari del bonus idrico, al fine di consentirne il riconoscimento in sede di ripartizione delle spese.

Art. 8 - Pubblicità

- 1 La Provincia di Pavia, l'Ufficio d'Ambito e Pavia Acque S.c.a r.l. si impegnano a rendere nota l'iniziativa mediante specifiche forme di pubblicità sui propri siti web e anche attraverso tutte le modalità di coinvolgimento del territorio che si riterranno opportune.
- 2 I Comuni si impegnano a rendere nota l'iniziativa mediante pubblicità sul proprio sito web, presso lo sportello URP e con le altre modalità ritenute idonee.

Art. 9 - Risorse del Fondo

- 1 L'entità complessiva delle risorse destinate all'erogazione dell'agevolazione tariffaria "bonus idrico" una tantum è pari a € 957.318,00, come stabilito dalla Provincia di Pavia con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 63/2013.

Art. 10 - Monitoraggio

- 1 La Provincia di Pavia, per il tramite dell'Ufficio d'Ambito, controlla la corretta gestione ed erogazione del bonus idrico, introdotto nel 2017 a titolo sperimentale, ai fini del monitoraggio dei risultati e della valutazione di possibili risorse disponibili non distribuite, oltre che dell'eventuale ricostituzione del bonus idrico per i prossimi anni, anche alla luce della regolazione AEEGSI in tema di bonus sociale idrico, attualmente ancora in fase di consultazione.

Art. 11 - Informazioni

- 1 Per informazioni sul bonus idrico, gli interessati possono rivolgersi al proprio Comune e all'Ufficio d'Ambito.